



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 09 del 18.01.2008

Con il Decreto Legge n. 248 del 31.12.2007

ENTI AID: PROROGA AL 31.12.2009 PER RAGGIUNGERE LA "ECONOMICA GESTIONE"

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2007, è stata pubblicato il Decreto Legge 31.12.2007, n. 248 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", cosiddetto "*decreto milleproroghe*", con il quale vengono prorogati alcuni termini previste da disposizioni legislative in materia di affari interni, difesa, beni culturali e turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico e ambiente .

Alcune delle proroghe disposte dal predetto decreto legge riguardano specificatamente il Ministero della Difesa e sono tutte quelle indicate nell' **allegato al presente Notiziario, che riporta il testo integrale delle norme di specifico interesse della nostra Amministrazione**, anche con l'ausilio del testo delle norme precedenti a cui esse fanno riferimento.

Tra le proroghe di interesse della Difesa, **particolare importanza assume per noi la disposizione che è contenuta all'art. 4** e che testualmente così recita: "*Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e' prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto*".

Riguarda dunque specificamente l' **Agenzia Industrie Difesa (AID)** e le otto Unità Produttive ad essa conferite che, in base a quanto previsto dal "Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AID" recepito con il DPR 424/2000, sono "*soggette a chiusura qualora non raggiungano la capacità di operare secondo criteri di economica gestione entro il secondo esercizio successivo al loro trasferimento all'agenzia stessa*".

Ebbene, tenendo conto che le otto U.P. sono state conferite all'A.I.D. in due successivi momenti, le prime sei (Baiano, Torre, Fontana Liri, Noceto, Firenze e Castellammare) con il Decreto Ministeriale del 24.04.2001 e le altre due con il successivo Decreto Ministeriale del 24.10 2001 (trattasi di Messina e Gaeta; La Maddalena è, come noto, già ritrasitata a SEGREDIFESA-UGGEATI), è di tutta evidenza che il termine per la verifica della "economica gestione" era abbondantemente scaduto da tempo, e gli Stabilimenti vivevano sotto questo profilo una situazione di poco rassicurante incertezza.

La proroga disposta dal "*decreto milleproroghe*" al 31 dicembre 2009 offre sotto questo profilo una maggiore garanzia e, soprattutto, concede alle U.P. interessate altri due anni per raggiungere la cosiddetta "economica gestione". Inoltre, consente la "regolarizzazione" di tutti gli atti fatti in questi anni, tra i quali sono da ricomprendere naturalmente anche gli accordi sindacali.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



Allegato al Notiziario n. 09 del 18.12. 2008

Decreto Legge 31.12.2007, n. 248 - G.U. n. 302 del 31.12.2007

LE PROROGHE DEI TERMINI PREVISTI DA LEGGI CHE INTERESSANO IL MINISTERO DELLA DIFESA

Capo I

PROROGHE DI TERMINI

Sezione I

Difesa

Art. 1.

Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali

1. **E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa** di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla **legge 29 marzo 2007, n. 38**, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, **in scadenza al 31 dicembre 2007**. A tale scopo **le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.** A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma "Missioni militari di pace". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. **Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.**

Legge 29 marzo 2007, n. 38 -"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante **proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali** " **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007**

Legge 3 agosto 2007, n. 127 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante **disposizioni urgenti in materia finanziaria**" **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2007 - Supplemento ordinario n. 182**

Art. 9. Partecipazione italiana a missioni internazionali

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennita' di missione e l'indennita' di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'art. 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
10. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
11. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 3.400.000.
12. All'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le parole: "(MSU)," sono inserite le seguenti: "Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),".
13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Art. 10. Disposizioni in materia di personale militare

1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'".

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

Art. 1. COMMA 1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di **euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace**. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Legge 20 ottobre 2006, n. 270 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante **disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL**, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2006

Art. 5. Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b.), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.

2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma "Missioni militari di pace", sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace**. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.

Art. 2.

Proroga di termini in materia di difesa

1. **All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298**, le parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: " al 2008".

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n.298 (GU n. 248 Suppl.Ord. del 23/10/2000) NON AGGIORNATO

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78

Art. 26. Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica

1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, **sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla marina e dall'aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.**

2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Sino all'anno 2012".

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n.298 (GU n. 248 Suppl.Ord. del 23/10/2000)

NON AGGIORNATO

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78

Art. 31. Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento

COMMA 14 . Sino all'anno 2007 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2012".

D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 (suppl. ord. G.U. 22 gennaio 1998, n. 17). **Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali**, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

60-bis. Avanzamento. Modifiche del regime transitorio.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 6 dicembre 2004, n. 299.

4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e' prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto.

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 15 novembre 2000, n. 424 (GU n. 017 del 22/01/2001)

Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

COMMA 2 . Le singole unità sono soggette a chiusura qualora entro il secondo esercizio successivo a quello di avvio dell'operatività dell'agenzia non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione. **Le unità indicate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, in data successiva all'avvio dell'operatività dell'agenzia sono soggette a chiusura** qualora non raggiungano la capacità di operare secondo criteri di economica gestione entro il secondo esercizio successivo al loro trasferimento all'agenzia stessa. **Al fine di verificare la necessità della chiusura**, il Ministro nomina un apposito comitato paritetico, composto da rappresentanti dell'amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali, che verifica l'operato dell'unità, con potere di accesso ai dati di gestione dell'unità medesima, e riferisce al Ministro in merito alle eventuali carenze gestionali riscontrate, con facoltà di proporre ogni misura ritenuta

idonea a garantire il conseguimento dell'economica gestione dell'unità stessa. **Al personale delle unità soggette a chiusura si applica l'articolo 13, comma 5.**

Art. 13. Personale

COMMA 8 . L'agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali.